Allegato "B" al n. 4074/3148

STATUTO

TITOLO I - IDENTITA' ASSOCIATIVA E PRINCIPI PROGRAMMATICI

Articolo 1 - COSTITUZIONE

1. E' costituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e degli articoli 35 e seguenti del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore) la "DISABILI NO LIMITS - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE", in breve "DISABILI NO LIMITS - APS".

2. La "DISABILI NO LIMITS - APS" si configura quale Ente del Terzo Settore (ETS) ai sensi degli articoli 4 e seguenti del D. Lgs. n. 117 del 2017, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro, neppure indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La qualifica di Ente del Terzo Settore è connessa all'iscrizione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (e diventerà operativa in tale momento).

3. La "DISABILI NO LIMITS - APS" adotta nella propria denominazione l'acronimo "APS", che ne costituisce peculiare segno distintivo e a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

Articolo 2 - SEDE e DURATA

1. La "DISABILI NO LIMITS - APS" ha sede legale in Milano, alla Via San Gregorio n. 53.

2. La sede legale può essere trasferita ad altro indirizzo, solo all'interno dello stesso Comune, con delibera del Consiglio Direttivo. L'Assemblea degli associati e/o il Consiglio Direttivo possono istituire unità locali su tutto il territorio nazionale, nonché, in generale, sedi operative secondarie e succursali.

3. La durata della Associazione è illimitata.

Articolo 3 - FINALITÀ E ATTIVITÀ

1. La "DISABILI NO LIMITS - APS" è autonoma, pluralista e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni dei volontari, elettività delle cariche sociali.

2. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, la "DISABILI NO LIMITS - APS" svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, in favore degli associati stessi, dei familiari e di terzi:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni;

- interventi socio-sanitari e prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, con particolare riguardo alle fragilità sociali e alla pari opportunità;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone con disabilità e, in particolare, delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016 n. 106;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, con particolare riguardo alla promozione e alla valorizzazione delle pari opportunità;
- promozione della cultura della legalità e della non violenza (anche di genere).

In particolare, l'Associazione si propone:

a) di svolgere sul territorio nazionale e internazionale, attività e iniziative in favore di persone con disabilità di ogni natura e, in generale, in favore di persone in condizioni di fragilità sociale, anche al fine di garantirne il reinserimento nella società; pertanto l'Associazione potrà intessere rapporti con imprese operanti nel settore delle protesi, onde ottenere forniture a basso costo o addirittura gratuite, allo scopo di consentire l'utilizzo delle tecnologie ai soggetti disabili, riducendo la distanza funzionale rispetto al soggetto normodotato, consentendo agli stessi una vita autonoma;

b) di promuovere e realizzare iniziative rivolte alla rieducazione fisico-sanitaria dei disabili, all'assistenza e al reinserimento sociale, quali, a titolo esemplificativo, riabilitazione in centri specializzati, pratica sportiva in centri e associazioni riconosciuti dal Comitato Paraolimpico Italiano;

c) di promuovere, progettare, organizzare e gestire servizi di orientamento, formazione e riqualificazione professionale

delle persone fragili, su vari livelli;

d) di diffondere la pratica sportiva, con la promozione dello sport dilettantistico e con la creazione di gruppi sportivi nei settori più congeniali all'Associazione, onde consentire un miglioramento delle condizioni di salute del praticante, maggiori possibilità di socializzazione e una presa di coscienza di se stessi, finalizzata al superamento dei limiti e di qualsiasi forma di discriminazione.

Lo svolgimento delle attività potrà essere disciplinato con apposito regolamento adottato dal Consiglio Direttivo.

3. La "DISABILI NO LIMITS - APS" può inoltre esercitare, a norma dell'articolo 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti definiti con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

4. L'associazione, infine, potrà promuovere e realizzare attività di raccolta fondi, per mezzo di donazioni, sottoscrizioni, lasciti, contributi di natura non corrispettiva, sia in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, che in forma organizzata e continuativa, e anche mediante sollecitazione al pubblico e attraverso la cessione o l'erogazione di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza, e in conformità ai provvedimenti normativi in materia.

5. La "DISABILI NO LIMITS - APS" si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali; può aderire ad altri enti e associazioni che si prefiggono le medesime finalità istituzionali e collaborare con gli Enti pubblici, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti, organizzazioni ed istituzioni nazionali ed internazionali, aventi scopi coincidenti e coerenti con le attività statutarie.

6. La "DISABILI NO LIMITS - APS" si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato degli associati; può avvalersi di lavoratori autonomi o dipendenti, nei limiti stabiliti dall'articolo 36 del D. Lgs. n. 117/2017.

TITOLO II - ASSOCIATI

Articolo 4 - GLI ASSOCIATI

1. La "DISABILI NO LIMITS - APS" è costituita da Associati

persone fisiche - in numero non inferiore a sette o, se deliberato dall'Assemblea, da almeno tre Associazioni di Promozione Sociale, che si riconoscono ed accettano le regole dello Statuto nelle sue varie articolazioni.

2. Sono Associati le persone fisiche (o gli Enti APS, nei limiti sopra indicati) che, dopo aver presentato domanda scritta, siano state ammesse con decisione del Consiglio Direttivo, tempestivamente trascritta nel Libro degli Associati; la definitività dell'ammissione è subordinata al versamento della quota associativa. La quota associativa a carico degli associati è annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo; in mancanza di delibera, la quota corrisponde a quella dell'anno precedente. La quota associativa è intrasmissibile, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di associato.

3. L'ammissione alla "DISABILI NO LIMITS - APS" non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta.

4. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

5. Tutti gli Associati hanno diritto di voto, che si manifesta, per gli Associati non persone fisiche - ove l'Assemblea ne deliberi l'ammissione - in modo rappresentativo, attraverso l'espressione di delegati per tutte le deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e per tutte le materie di competenza, nessuna esclusa.

6. Il diritto di voto spetta a tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che risultino iscritti all'Associazione da almeno tre mesi prima dell'adunanza.

7. Gli associati sono obbligati all'osservanza dello Statuto, degli eventuali Regolamenti interni, dell'eventuale Codice Etico e delle deliberazioni adottate dai competenti organi sociali in conformità alle norme statutarie.

Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta inviata alla Presidenza.

Articolo 5 - CESSAZIONE DALLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

1. La decadenza dalla qualità di associato avviene:

a) per decesso;

b) per recesso; la dichiarazione di recesso deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia presentata almeno tre mesi prima;

c) per il mancato pagamento della quota associativa entro i termini previsti;

d) per dichiarazione di esclusione, deliberata dal

Consiglio Direttivo, per gravi motivi, tra i quali: comportamenti incompatibili con le finalità e le idee guida deliberate dalla "DISABILI NO LIMITS - APS", tali da arrecare danni morali o materiali alla stessa e/o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dello Statuto e dei Regolamenti successivamente approvati e per altre gravi e comprovate ragioni.

2. Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà all'associato di ricorrere all'Assemblea degli Associati entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

TITOLO III - STRUTTURA

Articolo 6 - ORGANI

Sono organi della "DISABILI NO LIMITS - APS":

a) l'Assemblea;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Segretario;

e) l'Organo di controllo.

Articolo 7 - FUNZIONAMENTO DELLE CARICHE SOCIALI

Le cariche sociali sono gratuite, ferma restando l'eventuale remunerazione delle stesse, nei limiti e nel rispetto tassativo di quanto previsto dall'articolo 8 del D. Lgs. 117/17 (come appresso precisato), previa delibera dell'Assemblea.

Per lo svolgimento dei loro compiti e delle loro funzioni, gli Organi Sociali, nel rispetto dei poteri agli stessi assegnati possono, nei limiti di cui all'articolo 36 del D. Lgs. n. 117/17, servirsi dell'opera di collaboratori remunerati, assumendo lavoratori dipendenti o avvalendosi di prestazioni di lavoro autonomo, professionale o di altra natura, anche dei propri associati, fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 5, del citato D. Lgs.

2. Ai sensi dell'articolo 8 del D. Lgs. 117/17 è vietata, infatti, la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve, a favore di Associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, salvo la possibilità di corrispondere agli Organi sociali compensi individuali proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, e comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori o condizioni, il tutto conformemente a quanto disposto dal predetto articolo 8, comma 3, lettera a); gli organi sociali possono, inoltre, ricevere rimborsi delle spese effettivamente sostenute e nei limiti stabiliti dagli organi associativi.

TITOLO IV - CAPO I - ASSEMBLEA

Articolo 8 - ASSEMBLEA

L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta tutti gli associati.
In assemblea hanno diritto al voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati; ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta ed è consentito per ciascun associato rappresentare sino a un massimo di tre associati.
L'Assemblea ha luogo nella sede dell'Associazione, o in altro luogo del territorio nazionale, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.
Le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti normative. E' consentito, ai sensi dell'articolo 24, quarto comma, del D.lgs n. 117/2017, l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile l'identificazione dei partecipanti e dei votanti.

Articolo 9 - ASSEMBLEA: CONVOCAZIONE

1. L'assemblea è convocata:
- almeno una volta all'anno, entro il 30 giugno;
- in ogni caso, qualora particolari esigenze lo richiedano (in particolare, in presenza di circostanze che possano implicare una trasformazione sostanziale dell'attività associativa) e comunque quando ne faccia richiesta un decimo degli associati, o un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo.

La convocazione, con il relativo ordine del giorno, avviene con apposito avviso affisso presso la Sede della "DISABILI NO LIMITS - APS" almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'adunanza, con indicazione degli argomenti da trattare, del luogo, dell'ora e della data in cui si terrà la riunione, nonché della data per l'eventuale seconda convocazione entro i successivi cinque giorni.
La convocazione potrà anche essere pubblicata sul sito web dell'Associazione, ove esistente, o trasmessa tramite posta elettronica certificata o, in caso di indisponibilità, con posta elettronica ordinaria o con altre forme di comunicazione legale (compresa lettera raccomandata, anche consegnata a mano).

Articolo 10 - ASSEMBLEA: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

1. L'Assemblea Ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da tenersi non prima di 24 (ventiquattro) ore dalla prima, è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei soggetti aventi diritto al voto presenti.
2. L'Assemblea Straordinaria delibera le modifiche dello Statuto con la presenza di almeno tre quarti degli aventi

diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. L'Assemblea Straordinaria delibera lo scioglimento della "DISABILI NO LIMITS - APS" e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto.

4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la responsabilità degli amministratori, gli stessi non possono esercitare diritto di voto.

Articolo 11 - ASSEMBLEA: POTERI

1. L'Assemblea Ordinaria:

a. delibera sul programma di attività e sui regolamenti dell'Associazione;

b. nomina e revoca, per giusta causa, i componenti del Consiglio Direttivo;

c. nomina e revoca, per giusta causa, l'Organo di Controllo e il Segretario;

d. approva, sentito il parere dell'Organo di Controllo (ove esistente), il bilancio consuntivo e preventivo;

e. ratifica le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali, da realizzare, individuate dal Consiglio Direttivo;

f. delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

g. delibera in ordine alle opposizioni contro i provvedimenti di esclusione degli associati deliberati dal Consiglio direttivo;

h. delibera su ogni altro argomento che rientri nelle competenze dell'Assemblea sottopostole dal Consiglio Direttivo;

i. ratifica la nomina del Presidente, deliberata dal Consiglio Direttivo;

j. delibera sull'affiliazione ad altri Enti.

2. L'Assemblea Straordinaria delibera:

- sulle modifiche statutarie;
- sullo scioglimento dell'Associazione e sulla conseguente devoluzione del patrimonio sociale ai sensi della normativa vigente in materia.

3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, con l'assistenza del Segretario (o da altro componente del Consiglio Direttivo designato dalla maggioranza degli intervenuti), sempre che il verbale medesimo non sia redatto da un Notaio.

4. Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni.

TITOLO V - CAPO II - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 12 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO - COMPOSIZIONE E PARTECIPAZIONE

1. Il Consiglio Direttivo è il massimo organo di indirizzo, rappresentanza e amministrazione dell'Associazione ed è costituito da un minimo di tre membri. Il Consiglio Direttivo nomina, al suo interno, il Presidente.
2. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
3. I membri del Consiglio Direttivo hanno diritto ad un solo voto e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
4. Non è ammesso il voto per corrispondenza, salvo relativamente a delibere aventi carattere di urgenza.

Articolo 13 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO - FUNZIONAMENTO

1. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.
2. Sono tenute presso la sede dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia; è ammessa la partecipazione anche in videoconferenza o attraverso mezzi equipollenti, che garantiscano il corretto svolgimento dell'adunanza e la diretta partecipazione ai lavori.
3. Le convocazioni del Consiglio Direttivo saranno effettuate a mezzo lettera o altra comunicazione equipollente (telefax - telegramma - posta elettronica o altre forme di comunicazione legale), da inviarsi ai consiglieri almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'adunanza, con indicazione degli argomenti da trattare, del luogo, dell'ora e della data in cui si terrà la riunione.
4. Le riunioni dovranno essere indette non meno di due volte l'anno.
5. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri; è ammesso il voto per delega.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 14 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI

1. Il Consiglio Direttivo ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la sua gestione ordinaria e straordinaria, che non siano dalla legge o dallo Statuto riservati espressamente all'Assemblea.
2. Esso ha il compito di:

a. dare esecuzione alle deliberazioni delle Assemblee ordinarie e straordinarie;
b. predisporre il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione;
c. deliberare sull'ammissione di nuovi associati e stabilire l'importo della quota annuale di adesione, alla

cui riscossione provvede il Segretario.

3. Il Consiglio Direttivo può inoltre:

a) delegare alcune specifiche funzioni o incarichi, anche disgiuntamente, a consiglieri, ad Associati o anche a terzi, determinando i limiti di tale delega;

b) revocare qualsiasi mandato affidato, a maggioranza;

c) istituire e nominare commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini associativi e per lo sviluppo di specifici programmi;

d) nominare, su proposta del Presidente, tra i suoi stessi componenti, propri rappresentanti presso Enti e Amministrazioni, laddove venissero richiesti ai sensi dei rispettivi Statuti e/o regolamenti o della normativa vigente.

e) predisporre tutti i regolamenti necessari al funzionamento dell'Associazione.

Articolo 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO - DECADENZA DA CONSIGLIERE

1. Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduto il Consigliere che sia assente ingiustificato per 3 (tre) volte consecutive.

2. Nelle ipotesi di cessazione di appartenenza al Consiglio Direttivo di un Consigliere, si provvederà alla sua sostituzione ad opera dell'Assemblea.

3. I membri così nominati rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato dei membri sostituiti. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

4. L'appartenenza al Consiglio Direttivo cessa:

a) per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Presidente;

b) per scadenza del mandato;

c) per decesso;

d) per esclusione, in caso di comportamenti del consigliere incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali alla stessa, per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dello Statuto e/o per altri gravi e comprovati motivi.

5. Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà all'escluso di ricorrere entro 30 (trenta) giorni all'Assemblea.

TITOLO VI - CAPO III - LA PRESIDENZA

Articolo 16 - PRESIDENTE

1. Il Presidente - che è sia Presidente del Consiglio Direttivo che Presidente dell'Associazione - coordina le attività dell'Associazione e ha la rappresentanza legale della stessa, di fronte a terzi ed anche in giudizio.

2. Il Presidente ha la responsabilità di rappresentare l'Associazione in seno alle istituzioni. Può, qualora lo reputi opportuno, nominare un Consigliere o un membro dell'Assemblea per svolgere tale funzione.

3. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il

Presidente può attribuire mandati e procure speciali anche ad estranei al Consiglio stesso. In particolari casi, può farsi rappresentare da liberi professionisti.

4. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione.

5. Il Presidente ha pieni poteri di spesa (nonché relativi poteri di firma dei conti correnti), eventualmente entro i limiti d'importo previsti da apposito regolamento. In caso impedimento del Presidente, tali poteri competono al Segretario.

6. In casi di necessità ed urgenza, il Presidente, previa indagine esplorativa e sentito il Segretario, può assumere decisioni e compiere atti straordinari, ma deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo o l'Assemblea Ordinaria dei Soci, per la ratifica del suo operato entro 30 (trenta) giorni.

7. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma, ove se ne presenti la necessità.

8. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio consuntivo e preventivo, in raccordo con il Segretario, da sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo in tempo utile per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea degli Associati, che dovrà avvenire entro il 30 giugno di ogni anno, corredandoli di idonee relazioni, il tutto nel rispetto dell'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 17 - Il SEGRETARO

1. Il Segretario coadiuva il Presidente nel Consiglio Direttivo, per la realizzazione delle attività associative sul territorio e nei confronti dei suoi associati.

2. Cura la redazione dei verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e provvede alla comunicazione delle delibere.

3. Cura la tenuta dei libri verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo e delle Assemblee, nonché del libro degli Associati e del registro volontari

4. Cura la gestione della cassa e ne tiene la contabilità, effettuandone le relative verifiche.

5. Controlla la tenuta dei libri contabili e predispone dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo corredandoli di idonea relazione.

6. Su delibera del Consiglio Direttivo, ha facoltà di avvalersi di consulenti esterni ai fini del regolare adempimento delle operazioni stesse, nel pieno rispetto della normativa fiscale vigente.

TITOLO VII - CAPO V - ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 18 - ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del D. Lgs. n. 117/2017.

Se l'Organo è collegiale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, i quali durano in carica per tre anni.

Essi sono rieleggibili e sono scelti tra persone anche esterne all'Associazione, avuto riguardo alla loro competenza.

Almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere scelti tra le categorie dei soggetti di cui all'articolo 2397 del codice civile, in forza di quanto previsto dall'articolo 30, comma 5, del D.lgs. n 117/2017; (i restanti, in ogni caso, dovranno essere scelti tra gli iscritti negli Albi Professionali individuati con Decreto del Ministro della Giustizia o tra i professori Universitari di ruolo, in materie economiche e giuridiche). Nel caso di organo monocratico, l'unico componente deve esser necessariamente scelto tra le categorie dei soggetti di cui all'articolo 2397 del codice civile. L'Organo di Controllo nomina al suo interno un Presidente.

L'Organo di Controllo:

1. vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
2. vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
3. esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
4. Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni associative o su determinate attività;
5. può esercitare, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è integralmente costituito da revisori legali iscritti nell'apposito Albo.

TITOLO VIII - CAPO VI - PATRIMONIO E RISORSE FINANZIARIE

Articolo 19 - PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

1. Il patrimonio e le entrate sono costituiti da:

a. quote associative, comprese quelle supplementari;
a. erogazioni liberali di associati e terzi;
b. contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi i rimborsi derivanti da convenzioni;
c. contributi di organismi internazionali;
d. donazioni e lasciti testamentari;
e. entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
f. rendite patrimoniali;
g. contributi diversi, compresi i contributi di cui

all'articolo 79, comma 6 del D. Lgs 117/17 e i corrispettivi specifici di cui all'articolo 85, comma 1, del D. Lgs. 117/17;

h) entrate da attività diverse, svolte anche in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominati è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 20 - BILANCIO E AVANZI DI GESTIONE

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. I bilanci devono essere redatti secondo quanto disposto dall'articolo 13 del D. Lgs. 117/2017 e dovranno restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro consultazione; l'Assemblea deve svolgersi entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio di riferimento, e, ove ricorrano i presupposti di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017 e/o qualora particolari motivi lo rendano necessario, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

3. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e di quelle ad essa direttamente connesse, così come previsto dall'articolo 8 del D. Lgs. 117/2017.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21 - SCIOGLIMENTO

1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria con le modalità sopra indicate.

2. L'avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria per lo scioglimento deve essere inviato almeno con 20 (venti) giorni di anticipo rispetto alla data di convocazione.

3. La delibera di scioglimento e di devoluzione del patrimonio si intende approvata solo se votata con il voto

favorevole dei tre quarti degli aventi diritto.

4. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Competente del RUNTS, (una volta operativo) di cui all'articolo 45, comma 1, del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge:

a. ad altri Enti del Terzo Settore aventi scopi analoghi a quello contemplato nel presente Statuto, secondo le disposizioni statutarie o dell'Assemblea;

b. in mancanza di quanto previsto al comma 1, sarà devoluto alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 22 - RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto o altrimenti stabilito si fa rinvio al D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., alle relative norme di attuazione e alle norme contenute nel libro Primo del Codice Civile, alle disposizioni di cui alla legge n. 383 del 7.12.2000 fin quando in vigore, in generale, a tutta la normativa che disciplina la materia.

Articolo 23 - NORME TRANSITORIE

Il presente Statuto, di adeguamento al D. Lgs. 117/2017 - Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, della legge 6 giugno 2016 n. 106, non comporta rinnovo delle cariche sociali ed entra in vigore nel momento dell'approvazione da parte dell'Assemblea degli associati.

F.to: GIUSEPPINA VERSACE
" GIANLUCA ABBATE NOTAIO SIGILLO

Certifico io sottoscritto, Dottor Gianluca Abbate, Notaio in Rieti, che la presente copia, composta di 19 pagine, è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso consentito.

Rieti, 8 gennaio 2021